


**UNIONE DEI COMUNI DEL TAPPINO**
**CAMPODIPIETRA – JELSI – GILDONE - SANGIOVANNI IN GALDO – TORO**
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

Numero 10 Del 30-03-2022

**Oggetto: Piano triennale fabbisogni del personale 2022/2024 - conferma dotazione organica dell'ente e ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale - Approvazione**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **11:10**, in videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta dell'Unione.

Dei Signori componenti della Giunta dell'Unione:

<b>VECCHIULLO NICOLA</b>	<b>Presidente</b>	<b>P</b>
<b>NOTARTOMASO GIUSEPPE</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>QUERCIO ROBERTO</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>CREDICO DOMENICO</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>MARTINO DANIELE</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor VECCHIULLO NICOLA in qualità di Presidente assistito dal Segretario Dott.ssa Maria Manes.

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA

### PREMESSO:

CHE la seduta prosegue - sempre in modalità di audio-videoconferenza (a mezzo piattaforma meet) – per la trattazione del settimo argomento all’odierno o.d.g.;

CHE i componenti – confermati, tramite appello nominale (nelle persone del Presidente Vecchiullo Nicola, del Vice Presidente Quercio Roberto e degli Assessori Notartomaso Giuseppe, Credico Domenico e Martino Daniele) continuano ad essere connessi in modalità audio-video;

CHE è presente – in collegamento dall’ufficio dell’Unione dei Comuni del Tappino – il Responsabile dell’Area Contabile, dr.ssa Filomena Iapalucci;

CHE il Segretario è sempre collegato dal Comune di Jelsi;

FORMULATA - dal Responsabile dell’Area Contabile - nei termini di seguito riportati, giusta proposta sull’argomento <<*Piano triennale fabbisogni del personale 2022/2024 - conferma dotazione organica dell’ente e ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale – Approvazione*>>;

### <<IL RESPONSABILE

### PREMESSO:

- l’art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l’obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l’art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l’art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l’inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- l’art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell’Ente;
- a norma dell’art. 1, comma 102, Legge 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria per l’anno 2002), a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 4 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della

- dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotte dall'art. 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;
  - il Decreto dell'8 maggio 2018 il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le predette "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;
  - l'art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ed in particolare il comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 14-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto;  
RICHIAMATI - per analogia – in relazione al fatto che le Unioni, sono Enti Locali al pari dei Comuni:
  - il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare:
    - l'art. 3 comma 5, che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei Comuni consentendo, considerato il disposto del citato art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente, fermo restando il disposto dell'art. 14-bis comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;
  - l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 che, detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria e, in particolare
    - al comma 1 dispone che la disciplina è dettata *«anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e gli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145»;*
    - al comma 2 - come modificato dal comma 853 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 - che stabilisce: *«A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando*

*il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;*

**VISTI:**

- il DPCM 17 marzo 2020 - Dipartimento della funzione pubblica - <<Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni (20A02317)>>, pubblicato sulla GU n.108 del 27.04.2020;
- il nuovo CCNL delle funzioni locali 2016/2018, firmato il 21/05/2018

**EVIDENZIATO** che, allo stato – non dovendo, questa Unione, programmare assunzioni a

tempo indeterminato – si reputa possibile/opportuno soprassedere rispetto alla verifica dei valori soglia ovvero al calcolo della capacità assunzionale che, tra l'altro, necessiterebbe di un raccordo con i dati (analoghi) dei Comuni aderenti che aggraverebbero oltremodo un procedimento, al momento, superfluo;

ATTESO che, relativamente al piano triennale (2022/2024) dei fabbisogni di personale, questa Unione - in coerenza con il volume di attività espletata e con gli strumenti di programmazione dell'Ente e tenuto conto che trattasi di programmazione che potrà essere rivista, in funzione di eventuali nuove disposizioni, limitazioni e/o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale nonché a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo – ritiene opportuno e funzionale riproporre, unicamente, la conferma della copertura:

1. ex art. 110 del TUEL n. 267/2000 part-time (18 ore settimanali) del posto di istruttore direttivo (D1) nell'Area Contabile
2. ex art. 110 del TUEL n. 267/2000 part-time (18 ore settimanali) del posto di istruttore direttivo (D1) nell'Area Tecnica;
3. mediante comando di personale dal Comune di Gildone, del posto di autista/netturbino addetto ambiente (sul quale i Comuni aderenti, per il tramite dei loro rappresentanti legali – nonché il dipendente interessato dal comando – rinnovano, per le vie brevi e seduta stante, il proprio assenso rispetto alla pianificazione programmata);

per una spesa complessiva contenuta entro i limiti di cui all'art.14 comma 31 quinquies che, testualmente reca: <<...nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli Enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata>>;

RICORDATO ancora che l'art. 9, comma 1- quinquies, del D.L. n. 113 del 24.06.2016, convertito con modifiche in legge n. 160 del 07.08.2016, stabilisce che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto; impone altresì il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo;

ATTESO che – in materia di personale – la normativa degli Enti Locali, pone l'obbligo di accertare eventuali eccedenze;

VISTO, al riguardo, il Decreto Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017 - che per gli Enti con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti – fissa il rapporto medio tra dipendenti e popolazione residente in: 1/159;

CHE, al 01.01.2020 l'Unione dei Comuni del Tappino – comprendente i Comuni di Campodipietra (2.430) Gildone (763), Jelsi (1691), San Giovanni in Galdo (528) e Toro (1320) – conta una popolazione pari a 6.732 unità;

CHE, conseguentemente il rapporto medio <<dipendenti-popolazione>> - pari a 1/3197 - risulta estremamente sottodimensionato;

CHE, ai fini della ricognizione, ciascun responsabile di Area ha riferito rispetto al settore di competenza;

CHE, pertanto, risulta accertata l'assenza di situazioni di eccedenza e/o sovrannumero;

CHE - da informativa dell'ufficio finanziario – il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente risulta pari a 3,87%;

RIEPILOGATA come segue – confermando la struttura organizzativa dell'Ente, approvata ex deliberazione della G.U. n. 11/2011 e modificata ex deliberazione della G.U. n. 2/2013 - la dotazione organica dell'Unione dei Comuni del Tappino:

AREA AMMINISTRATIVA:

- n. 1 posto – di Istruttore direttivo - categ. D (profilo economico D1): vacante
- n. 1 posto di Istruttore - categ. C (profilo economico C1): vacante

AREA FINANZIARIA:

- n. 1 posto di Istruttore direttivo - categ. D (profilo economico D1): coperto ex art. 110 comma 2 TUEL (a tempo determinato e part-time 50%)
- n. 1 posto di Istruttore - categ. C (profilo economico C1): vacante

AREA TECNICA:

- n. 1 posto di Istruttore direttivo - categ. D (profilo economico D1): coperto ex art. 110 comma 2 TUEL (a tempo determinato e part-time 50%)
- n. 1 posto di Istruttore - categ. C (profilo economico C1): vacante
- n. 2 posti di agente di polizia locale - categ. C (profilo economico C1): vacante
- n. 1 posto di autista/netturbino addetto ambiente - categ. B (profilo economico B5): coperto con unità in comando da Comune di Gildone;

ATTESO che con espresso verbale - allegato al presente atto, il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione e sul piano, accertando la conformità del presente atto al principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

RILASCIANDO, in qualità di Responsabile dell'Area Contabile – giusti pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.18/08/2000, n. 267;

IN FORZA del decreto del Presidente attributivo della Responsabilità dell'Ara Contabile

#### PROPONE

DI CONFERMARE tutto quanto esposto in premessa, sul presupposto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, formandone adeguata motivazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DI APPROVARE il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, nei termini seguenti:

1. la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.;
2. a seguito della ricognizione dell'Ente - effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni - e di quella delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non risultano situazioni di personale in esubero;
3. la consistenza dei dipendenti in servizio – di cui alla pianta organica riportata in premessa - comporta una spesa pari a €. 85.700,00
4. quale programmazione dei fabbisogni di personale 2022/2024:
  - non si prevedono assunzioni a tempo indeterminato;
  - si pianifica, unicamente, la conferma della copertura:

- a) ex art. 110 del TUEL n. 267/2000 part-time (18 ore settimanali) del posto di istruttore direttivo (D1) nell'Area Contabile;
- b) ex art. 110 del TUEL n. 267/2000 part-time (18 ore settimanali) del posto di istruttore direttivo (D1) nell'Area Tecnica;
- c) mediante comando di personale dal Comune di Gildone, del posto di autista/netturbino addetto ambiente;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento – recante il piano triennale dei fabbisogni – nella sezione “Amministrazione trasparente”, alla voce apposita;

DI RIMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile finanziario, cui si demandano gli adempimenti consequenziali.>>;

RITENUTA la su esposta proposta meritevole di recepimento/accoglimento;

DATO ATTO che, sulla stessa risultano acquisiti, dal responsabile dell'Area Contabile, giusti pareri – favorevoli – in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO che, sulla stessa risultano acquisiti, dai Responsabili delle Aree Tecnica e Contabile – ciascuno per quanto di rispettiva competenza - giusti pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ATTESO procedere alla votazione – per appello nominale:

RICEVUTA espressione:

- dal Presidente, Nicola Vecchiullo: di voto favorevole;
- dal Vice Presidente, Roberto Quercio: di voto favorevole
- dall'Assessore, Giuseppe Notartomaso: di voto favorevole;
- dall'Assessore, Domenico Credico: di voto favorevole;
- dall'Assessore Martino Daniele: di voto favorevole;

DATO ATTO che la proposta risulta approvata all'UNANIMITA'

## DELIBERA

DI CONFERMARE tutto quanto esposto in premessa, sul presupposto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, formandone adeguata motivazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DI PRENDERE ATTO della proposta ad oggetto <<Piano triennale fabbisogni del personale 2022/2024 - conferma dotazione organica dell'ente e ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale – Approvazione>>;

DI RECEPIRE la stessa, *in toto*, nei termini su esposti che, conseguentemente – tutti – si richiamano ed approvano;

DI APPROVARE il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, nei termini seguenti:

1. la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.;
2. a seguito della ricognizione dell'Ente - effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni - e di quella delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non risultano situazioni di personale in esubero;
3. la consistenza dei dipendenti in servizio – di cui alla pianta organica riportata in premessa - comporta una spesa pari a €. 85.700,00;
4. quale programmazione dei fabbisogni di personale 2022/2024:
  - non si prevedono assunzioni a tempo indeterminato;
  - si pianifica, unicamente, la conferma della copertura;

- a) ex art. 110 del TUEL n. 267/2000 part-time (18 ore settimanali) del posto di istruttore direttivo (D1) nell'Area Contabile;
- b) ex art. 110 del TUEL n. 267/2000 part-time (18 ore settimanali) del posto di istruttore direttivo (D1) nell'Area Tecnica;
- c) mediante comando di personale dal Comune di Gildone, del posto di autista/netturbino addetto ambiente;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento – recante il piano triennale dei fabbisogni – nella sezione “Amministrazione trasparente”, alla voce apposita;

DI RIMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile finanziario, cui si demandano gli adempimenti consequenziali;

DI RENDERE, con separata votazione – unanime – ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue.

F.to Il Presidente  
VECCHIULLO NICOLA

F.to Il Segretario dell'Unione  
\_\_\_\_\_

---

PARERE: in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data:

F.to Il Responsabile del servizio  
**Iapalucci Filomena**

PARERE: in ordine alla **Regolarità contabile**

Data:

F.to Il Responsabile del servizio  
**Iapalucci Filomena**

PARERE: in ordine alla **Copertura Finanziaria**

Data:

F.to Il Responsabile del servizio  
**Iapalucci Filomena**

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, D.Lgs 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line in data **11-04-2022** con Num. **50** ed ivi resterà per 15 gg. consecutivi dal **11-04-2022** al **26-04-2022** ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Lì, 11-04-2022

F.to Il Responsabile Area Tecnica  
Ing. Manocchio Salvatore

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00

Lì, 30-03-2022

F.to Il Segretario dell'Unione  
\_\_\_\_\_

---

È copia conforme all'originale.

Lì,

Il Segretario dell'Unione  
Maria Manes